



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008807/P
Prot. SETSG 2015.0000795/P
Del 05/08/2015 14 25 56

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Fattore Famiglia Campano" (Reg. Gen. n. 14)
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.
Depositata il 17 luglio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

17/11/2015
Dott. Alb. Al.
F. A. 2015/2016
[Signature]

Prot. 0039/2015 SP/GAMBINO DEL 14 Luglio 2015

Signor Presidente
Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale.
Progetto di legge avente ad oggetto: "Istituzione del Fattore Famiglia Campano".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Istituzione del fattore famiglia Campano" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate già previste.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008020/A
Del 17/07/2015 09 10 45
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 12

160715
v. A. m. b. s.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CAMPANO”

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 134



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente progetto di legge vuole dare concreta attuazione alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 31 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana attraverso il quale i padri costituenti hanno inteso agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*.

Il progetto di legge intende quindi rispondere a queste esigenze con l'introduzione di un indicatore sintetico della situazione reddituale, il Fattore Famiglia Campano, come strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Campania e dagli altri enti del Sistema Regionale in favore della popolazione che tenga conto della composizione del nucleo familiare, della sua numerosità e della presenza di situazioni di svantaggio come disabilità e presenza di anziani non autosufficienti.

Il progetto di legge si compone di cinque articoli:

Articolo 1: Definizione.

Al primo comma si specifica che il progetto di legge attua l'articolo 31 della costituzione.

Al secondo comma si definisce il Fattore Famiglia Campano come indicatore sintetico della situazione reddituale, facendo salvi i principi della normativa statale in materia di ISEE.

Al terzo comma si specifica che le modalità attuative sono stabilite ogni tre anni dalla Giunta regionale sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge.

Articolo 2: Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Campano.

Il primo comma elenca gli ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Campano.

Con il secondo comma si dà facoltà alla Giunta di estendere l'applicazione ad ambiti ulteriori.

Articolo 3: Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano.

L'unico comma dell'articolo individua i principi a cui la giunta si deve attenere per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative.

Articolo 4: Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia Campano

Il primo comma prevede l'istituzione da parte della giunta dell'Osservatorio per l'Attuazione del Fattore famiglia Campano.

Il secondo comma stabilisce la composizione dell'osservatorio e la sua durata.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Il terzo comma definisce i compiti dell'Osservatorio.

Il quarto comma prevede la gratuità per i componenti.

Articolo 5: Norma finanziaria

L'articolo prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

INDICE

- Art. 1 Definizione**
- Art.2 Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Campano**
- Art.3 Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano**
- Art. 4 Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Campano**
- Art.5 Norma finanziaria**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 1

Definizione

1. In attuazione dell' articolo 31 primo comma della Costituzione della Repubblica, è istituito il Fattore Famiglia Campano quale strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Campania.
2. Ai fini della presente legge e fatti salvi i principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), il Fattore Famiglia Campano è un indicatore sintetico della situazione reddituale che sostituisce ogni altro indicatore, coefficiente quoziente comunque denominato negli ambiti di applicazione stabiliti dal successivo articolo 2.
3. I criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Campano sono stabiliti ogni tre anni dalla Giunta, previa consultazione dell' Osservatorio sull'attuazione del Fattore Famiglia Campano costituito con le modalità di cui al successivo articolo 4 e sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, sulla base dei principi generali stabiliti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art.2

Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Campano

1. Il Fattore Famiglia Campano trova applicazione nei seguenti ambiti:
 - prestazioni sociali e sociosanitarie, ivi comprese le compartecipazioni alla spesa;
 - servizi socioassistenziali;
 - misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;
 - servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, ivi comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libertà di scelta educativa;
 - trasporto pubblico locale.
2. E' facoltà della Giunta in sede di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano di cui al precedente articolo 1 comma 3, estendere l'applicazione ad ulteriori ambiti.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art.3

**Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore
Famiglia Campano**

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano, la giunta si attiene ai seguenti principi:
- prevalenza del numero dei componenti del nucleo familiare, ivi compresi i nati e i minori in affidamento, sul reddito complessivo,
 - previsione di franchige in base al numero di componenti del nucleo familiare in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - definizione di specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani non autosufficienti



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 4

Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Campano

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta istituisce con proprio atto l'Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Campano e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da cinque membri in rappresentanza delle associazioni familiari più rappresentative operati sul territorio campano e dura in carica tre anni.
3. L'Osservatorio:
 - esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano di cui all'articolo 1 comma 3 della presente legge;
 - effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore Famiglia Campano sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alla competente commissione consiliare;
 - può formulare alla giunta proposte motivate di estensione a ambiti di applicazione ulteriori del Fattore Famiglia Campano.
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art.5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

AL